



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 4806/2024 promossa da

Parte_1, con il patrocinio dell'Avv. Luca Prati e dell'Avv. Elisabetta Scotti

ATTRICE OPPONENTE

contro

Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Decio Nicola
Mattei, dell'Avv. Filippo Cecchetti e dell'Avv. Amedeo Palumbo

CONVENUTA OPPOSTA

Conclusioni

Per parte attrice opponente:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso e disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:

In via preliminare

Suspendere ex art. 615 cpc, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato per tutti i motivi esposti in atti;

In via principale

*Accertare e dichiarare la insussistenza del diritto di Controparte_1 a
procedere all'esecuzione forzata in forza del lodo arbitrale depositato in data 14.9.2018 per tutte le
ragioni esposte in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia dell'atto
di precetto opposto con ogni conseguente statuizione ivi inclusa la condanna di [...] [...]*

*Controparte_1 a restituire a Parte_1 quanto eventualmente incassato
all'esito della procedura esecutiva Tribunale di Monza RGE 2577/2024.*

In ogni caso

*Respingere tutte le domande proposte da Controparte_1 in quanto
infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti.*

Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso generale sugli stessi”.

In via istruttoria: come in atti.

Per parte convenuta opposta:

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione

In via principale

Rigettare l’avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti.

In ogni caso

Condannare [Parte_1] in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 c.p.c. sussistendone i presupposti.

Con vittoria di compensi e spese di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali sugli stessi”.

In via istruttoria: come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.

Con atto di precetto notificato a [Parte_1] in data 2 luglio 2024, [...]

[Controparte_1] quale società di gestione del Fondo Comune di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali denominato “Celio”, ha esposto che

- con lodo rituale del 14 settembre 2018 L [Parte_1] è stata condannata a pagare in favore di [Controparte_1] l’importo di € 1.392.964,43 a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori scaduti e non pagati, ivi incluso il canone di locazione in scadenza il 15 settembre 2018;
- con il medesimo lodo è stato, altresì, condannato [CP_2] (in solido con [CP_3] [...] e [Controparte_4] nelle qualità di precedente ed attuale società di gestione del Fondo Gennaker) al pagamento in favore di [Parte_1] della somma di € 3.281.000,00;
- con provvedimento emesso il 20 giugno 2019 e depositato il 24 giugno 2019 il Tribunale di Milano ha dichiarato il lodo esecutivo ed in data 26 giugno 2019 è stata apposta sullo stesso la formula esecutiva;
- il lodo è stato impugnato innanzi alla Corte d’Appello di Milano (procedimento R.G. 5111/2018);
- all’esito del giudizio di appello la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2628/2020 del 19 ottobre 2020, ha dichiarato nullo il lodo e ha condannato la parte locatrice a corrispondere

- a *Parte_1* a titolo di risarcimento del danno la somma di € 1.800.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- L' *Parte_1* ha eseguito coattivamente la sentenza pronunciata dalla Corte di appello, incassando all'esito dell'esecuzione (Tribunale di Milano R.G.E. 870/2021) la somma di € 2.114.809,80;
 - la sentenza di appello è stata impugnata innanzi alla Corte di Cassazione la quale, con ordinanza n. 34565/2022 depositata il 23 novembre 2022, ha annullato la sentenza di appello rinviando alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo giudizio di appello avverso il lodo;
 - il giudizio di appello avverso il lodo è stato, dunque, riassunto innanzi alla Corte d'Appello di Milano sia da *Controparte_4* e *Controparte_3* (nelle qualità sopra indicate) con giudizio R.G. 593/2023 sia da *CP_2* con giudizio R.G. 662/2023 (giudizi poi riuniti all'udienza del 4 ottobre 2023);
 - nell'ambito del giudizio di riassunzione *Parte_1* all'udienza del 4 ottobre 2023, ha dichiarato di aver integralmente soddisfatto il proprio credito quale nascente dal lodo, oltre che per effetto delle somme già incassate all'esito dell'esecuzione R.G.E. 870/2021 presso il Tribunale di Milano, anche per compensazione con una parte del controcredito di Fondo Celio nascente dal *Per_1*
 - la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1451/2024 del 20 maggio 2024, ha rigettato tutti gli appelli confermando il lodo;
 - L' *Parte_1* vanta, allo stato, un credito nei confronti del Fondo Celio pari a complessivi € 60.999,59 (di cui € 51.003,00 per compensi; € 7.650,45 per rimborso spese generali ed € 2.346,14 per CPA, senza applicazione di IVA in quanto non dovuta), derivanti dalla liquidazione delle spese giudiziali liquidate in suo favore dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 1273/2024;
 - Fondo Celio, pertanto, vanta un credito residuo nei confronti di *Parte_1* pari ad € 165.774,64, come da schema seguente:

Credito Fondo Celio di cui al Lodo	€ 1.392.964,43
Credito K-Flex di cui al Lodo	€ 3.281.000,00
Somma incassata da K-Flex all'esito dell'esecuzione della Sentenza Appello	-€ 2.114.809,80
Somma compensata da K-Flex, come dichiarato nel giudizio RG 593/2022 innanzi alla Corte d'Appello di Milano	€ 1.166.190,20
Differenza a credito di Fondo Celio	€ 226.774,23
Credito per spese legali di K-Flex di cui alla sentenza 1273/2024 Corte d'Appello di Milano	€ 60.999,59
TOTALE CREDITO RESIDUO	€ 165.774,64

- in data 16 giugno 2024 *CP_2* ha diffidato *Parte_1* di pagare quanto dovuto,
- nonostante la diffida ricevuta, *Parte_1* non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto,
- il lodo, munito della formula esecutiva, è stato notificato a *Parte_1* in data 6 settembre 2019.

Sulla scorta di quanto esposto con il precetto, *Controparte_1* quale società di gestione del Fondo Comune di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali denominato “Celio” e pertanto in nome e per conto del Fondo Celio, ha intimato a *Parte_1*, sulla base del titolo esecutivo costituito dal lodo rituale del 14 settembre 2018, il pagamento delle seguenti somme

Credito residuo Fondo Celio	€ 165.774,64
Compensi atto di precetto	€ 425,00
Rimborso spese generali 15%	€ 63,75
CPA 4%	€ 19,55
IVA 22%	€ 20,33
TOTALE	€ 166.303,27

per un complessivo importo di € 166.303,27 oltre interessi e spese successive.

L' Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. avverso il suddetto atto di precetto notificato in data 2 luglio 2024 da Controparte_1

[...]

A fondamento dell'opposizione, Parte_1 ha eccepito

- 1) l'avvenuto rigetto, da parte della Corte di Appello di Milano nel giudizio di riassunzione R.G. 662/2023, della domanda formulata da Controparte_1 per la restituzione delle somme percepite da Parte_1 all'esito dell'esecuzione coattiva della sentenza n. 2628/2020 del 19 ottobre 2020 (€ 2.114.809,80), sicché, con la decurtazione effettuata nell'atto di precetto di detta somma dal maggior controcredito dell'intimata portato nel lodo, Controparte_1 intenderebbe *“aggirare la decisione della Corte d'Appello ... pretendendo, in questo modo, di ottenere la restituzione di quanto asseritamente dovute”*;
- 2) l'esistenza, in proprio favore, di ulteriori controcrediti da opporre in compensazione costituiti da
 - interessi legali pari a € 196.617,29 maturati sul capitale di € 3.281.000,00;
 - € 8.046,00 a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate con provvedimento in data 11 novembre 2021 nell'ambito del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. svoltosi avanti il Tribunale di Monza;
 - € 60.999,59 a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate con sentenza n. 1273/2024 della Corte d'Appello di Milano in data 2 maggio 2024 a definizione del giudizio R.G. 59/2023.

Sulla base di quanto dedotto, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del diritto della intimante di procedere in via esecutiva per il soddisfacimento del credito indicato nell'atto di precetto notificato in data 2 luglio 2024 e, in via preliminare, ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ..

Controparte_1 si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendone l'infondatezza.

L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dall'attrice opponente è stata rigettata con ordinanza in data 29 dicembre 2024. Avverso la suddetta ordinanza è stato proposto reclamo da parte dell'opponente che è stato rigettato dal Collegio con provvedimento in data 23 luglio 2025.

In assenza di istanze istruttorie, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 *quinquies* cod. proc. civ..

All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 *quinquies*, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..

L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.

Giova premettere che, come rappresentato e documentato dalle parti, con domanda di arbitrato notificata nel marzo del 2017, deducendo l'esistenza di vizi strutturali dell'immobile allora condotto in locazione sito in Roncello (MB) via Leonardo da Vinci n. 36 di proprietà di CP_2 , Parte_1 [...] ha chiesto alla Camera Arbitrale di Milano la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della locatrice, oltre al risarcimento dei danni derivanti da tale inadempimento (doc. 3 di parte attrice).

La parte locatrice Controparte_5 (precedente società di gestione del Fondo Immobiliare denominato Celio, nella cui posizione è successivamente subentrata Controparte_1 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate da Parte_1 e svolgendo una serie di domande riconvenzionali tra cui anche quella di pagamento dei canoni di locazione.

All'esito del giudizio arbitrale, con lodo depositato in data 14 settembre 2028 (doc. 2 di parte attrice), per quanto rileva nel presente giudizio, l'Arbitro Unico nominato ha

- rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione formulata da Parte_1 ;
- accolto, parzialmente, la domanda risarcitoria formulata da Parte_1 condannando la parte locatrice (attualmente Controparte_1 a corrispondere a Parte_1 la somma di € 3.281.000,00 oltre interessi;
- accolto, parzialmente, la domanda di pagamento formulata dalla locatrice (attualmente [...] Controparte_1 condannando Parte_1 a corrisponderle la somma di € 1.392.964,43 a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati alla data di deposito del lodo.

Il Per_1 dal punto di vista meramente economico, ha previsto

- una condanna a favore di Parte_1 di € 3.281.000,00 oltre interessi,
- una condanna a favore della parte locatrice (attualmente Controparte_1 di € 1.392.964,43.

Nel dicembre 2018, il lodo arbitrale in esame è stato impugnato da Parte_1 (doc. 4 di parte attrice) avanti la Corte d'Appello di Milano e, in via incidentale, anche dalla locatrice.

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale (R.G. N. 5111/2018) si è concluso con il deposito della sentenza n. 2628/2020 (doc. 5 di parte attrice), pubblicata in data 19 ottobre 2020, con la quale la Corte d'Appello di Milano ha:

- annullato il lodo;
- accolto la domanda di risoluzione del contratto di locazione formulata da *Parte_1*
[...]
- condannato la locatrice a corrispondere a *Parte_1* a titolo di risarcimento del danno la somma di € 1.800.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L' *Parte_1*, in mancanza di spontaneo pagamento da parte della locatrice del risarcimento liquidato in suo favore dalla Corte d'Appello di Milano, ha promosso esecuzione forzata notificando atto di precetto unitamente al titolo (doc. 6 di parte attrice) costituito dalla sentenza n. 2628/2020.

All'esito della instaurata procedura di pignoramento presso terzi, il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato a *Parte_1* la somma precettata di € 1.923.698,80 oltre spese di procedura e interessi successivi e rivalutazione, che è stata pagata dal terzo pignorato, nella misura complessiva di € 2.114.809,80, con valuta al 9 settembre 2022.

Nel frattempo, la sentenza della Corte d'Appello n. 2628/2020 è stata impugnata avanti la Corte di Cassazione e successivamente cassata con rinvio con provvedimento in data 23 novembre 2022.

Il giudizio è stato, quindi, riassunto ed in tale sede *Controparte_1* a svolto domanda di restituzione della somma di € 2.114.809,80 percepita da *Parte_1* all'esito della procedura esecutiva, in quanto venuto meno il titolo esecutivo costituito dalla sentenza cassata della Corte d'Appello di Milano n. 2628/2020.

Il Giudizio di rinvio si è concluso con la sentenza n. 1451/2024 pubblicata in data 20 maggio 2024 (doc. 13 di parte attrice), con la quale la Corte d'Appello oltre a respingere le impugnazioni del lodo proposte dalle parti (confermando di conseguenza il lodo medesimo e, quindi, le condanne con lo stesso irrogate) ha respinto anche la domanda restitutoria svolta da *Controparte_1*

[...]

1) Sull'eccezione inesistenza di titolo esecutivo.

Con il primo motivo di opposizione, *Parte_1* ha eccepito che, a conclusione del giudizio di riassunzione, la Corte di Appello di Milano ha rigettato la domanda ex art. 389 cod. proc. civ. formulata da *Controparte_1* er la restituzione delle somme percepite da *Parte_1* all'esito dell'esecuzione coattiva della sentenza n. 2628/2020 del 19 ottobre 2020 (per complessivi € 2.114.809,80), sicché, con la decurtazione effettuata nell'atto di precetto di detta somma dal maggior controcredito di *Parte_1* portato nel Lodo, [...]

Controparte_1 intenderebbe “aggirare la decisione della Corte d’Appello ... pretendendo, in questo modo, di ottenere la restituzione di quanto asseritamente dovutole”.

In particolare, secondo parte opponente, poiché “la competenza del giudice del rinvio, prevista dal citato art. 389 cpc, come noto, è funzionale ed inderogabile con la conseguenza, evidente, che la domanda restitutoria che consegue ad una sentenza di cassazione non può essere devoluta alla cognizione di nessun altro giudice”, *Controparte_1* non disporrebbe di alcun titolo esecutivo per la restituzione della somma di € 2.114.809,80, non potendo il Lodo azionato con il precetto del 2 luglio 2024 configurare idoneo titolo esecutivo per il soddisfacimento di tale credito.

L’eccezione è infondata.

Ed invero, come risulta chiaramente dalla motivazione della sentenza n. 1451/2024 pubblicata in data 20 maggio 2024 (doc. 13 di parte attrice - cfr. in particolare pagg. 33 e 34 della sentenza: “Nel merito, la Corte ritiene che *CP_1* non abbia diritto di ottenere la restituzione della somma in questione, benché la stessa sia stata pagata in esecuzione di un titolo giustificativo accertato come insussistente (cioè la sentenza n. 2628/2020 della Corte d’appello Milano, cassata dall’ordinanza n. 34565/2022 della Corte di Cassazione), in quanto, avendo la Corte rigettato in questo giudizio tutte le impugnazioni proposte contro il lodo del 14.9.2018, ha riacquisito efficacia anche la condanna di ^{Cont} (a cui è ora subentrata *CP_1*, *CP_4* e *CP_3*, contenuta nel suddetto lodo, a pagare, per il medesimo titolo per il quale la stessa aveva pagato la somma in questione (cioè il risarcimento del danno subito da *Pt_1* per l’inadempimento accertato a carico dei locatori), la maggior somma di € 3.281.000 in favore di *Pt_1* pertanto *Pt_1* ha, comunque, diritto di trattenere la somma di € 2.114.809,80 a titolo di parziale pagamento di quanto alla stessa spettante sulla base della condanna contenuta nel lodo del 14.9.2018, fermo restando che la stessa *Pt_1* risulterebbe, a sua volta, obbligata a pagare ad *CP_1* come disposto nel lodo impugnato, la minor somma di € 1.392.964,43, a titolo di canoni di locazione dovuti fino al 15.9.2018 (sempre, ovviamente, che tale somma non sia già stata corrisposta) e fermo restando quanto verrà accertato nel giudizio di opposizione RG n. 33752/22 del Tribunale di Milano, in ordine alla sussistenza anche di altri crediti di *CP_1* nei confronti di *Pt_1* che avrebbero determinato l’estinzione per compensazione del credito di quest’ultima che risulta pagato in seguito all’assegnazione del credito pignorato, disposta con il provvedimento del Tribunale di Milano del 2.8.2022”), la Corte di Appello di Milano ha rigettato la domanda ex art. 389 cod. proc. civ. in quanto, rilevata l’intervenuta “reviviscenza” del *Per_1* e delle obbligazioni ivi contenute, ha ritenuto il credito restitutorio di [...] *Controparte_1* pari ad € 2.114.809,80) estinto o, comunque, già integralmente adempiuto per effetto della compensazione o imputazione a diverso titolo che *Parte_1*

ha eccepito nel giudizio riassunto con il maggior controcredito (pari ad € 3.281.000,00) dalla medesima vantato in forza del *Per_1* (come rappresentato dalla stessa attrice opponente a pagg. 5-6 dell'atto di citazione: *“Venuto meno il titolo sulla base del quale *Pt_1* aveva incassato tale importo, l'esponente lo ha comunque trattenuto rilevando come tale somma fosse sostanzialmente pari a quella liquidata in suo favore dal lodo e su tale argomento la Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha totalmente accolto le argomentazioni dell'esponente, respingendo la domanda di restituzione avversaria (cfr. doc. 13). *CP_1* evidentemente, non si è mai posta il problema del fatto che la cassazione della sentenza della Corte d'Appello n. 2628/2020 avrebbe comportato la reviviscenza del lodo e che ciò, visto l'ammontare degli importi liquidati nel lodo medesimo a favore delle parti, avrebbe legittimato l'esponente a trattenere quanto a suo tempo incamerato, seppure ad altro titolo. *Pt_1* al contrario, ha sempre sostenuto l'infondatezza della domanda restitutoria svolta da *CP_1* proprio su tale presupposto, con argomentazioni che sono state condivise dalla Corte d'Appello di Milano come risulta chiaro dal tenore della sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio (n. 1451/2024)”*).

Orbene, con il precetto notificato in data 2 luglio 2024 *Controparte_1* decurtando dal credito di *Parte_1* l'importo di € 2.114.809,80, si è sostanzialmente limitata a dare atto dell'effetto giuridico rilevato dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1451/2024 del 20 maggio 2024 (peraltro, in quella sede invocato dalla stessa *Parte_1*) ossia dell'intervenuta estinzione o, comunque, dell'intervenuto adempimento, in conseguenza di compensazione o di mera imputazione di pagamento a diverso titolo, di una parte (pari ad € 2.114.809,80) del complessivo credito (pari ad € 3.281.000,00) vantato da *Parte_1* in forza del Lodo.

Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dalla opponente, la decurtazione della somma di € 2.114.809,80 dal controcredito di *Parte_1* effettuata nell'atto di precetto da parte dell'intimante non risulta comportare alcuna elusione della pronuncia della Corte di Appello di Milano né comporta che il *Per_1* sia stato azionato come titolo esecutivo per il soddisfacimento di tale credito di € 2.114.809,80.

2) Sull'eccepita estinzione per compensazione.

Con ulteriore motivo di opposizione, *Parte_1* ha eccepito l'esistenza, in proprio favore, di altri controcrediti da opporre in compensazione costituiti da

- interessi legali pari ad € 196.617,29 maturati sul capitale di € 3.281.000,00;
- € 8.046,00 a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate con provvedimento in data 11 novembre 2021 nell'ambito del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. svoltosi avanti il Tribunale di Monza;

- € 60.999,59 a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate con sentenza n. 1273/2024 della Corte d'Appello di Milano in data 2 maggio 2024 a definizione del giudizio RG 59/2023;
- € 11.960,00 a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate con sentenza n. 4964/2022 in data 6 giugno 2022 nell'ambito del procedimento R.G. 5864/2022 svoltosi avanti il Tribunale di Milano.

Orbene, quanto al dedotto controcredito da interessi, va rilevato che, trattandosi di controcredito la cui esistenza è contestata (cfr. pagg. 13 e 14 della comparsa di costituzione e risposta di [...] [...])

Controparte_1, non è invocabile l'istituto della compensazione (cfr. Cass. S.U. 15 novembre 2016, n. 23225: *“In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.”*).

Il dedotto controcredito di € 8.046,00 a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate con provvedimento in data 11 novembre 2021 nell'ambito del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. svoltosi avanti il Tribunale di Monza risulta, invece, essere già stato soddisfatto da parte della Dott.ssa Controparte_6 come rappresentato e documentato dalla convenuta (docc. 10-11-12-13-14 di parte convenuta opposta) mentre il dedotto controcredito di € 60.999,59 a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate con sentenza n. 1273/2024 della Corte d'Appello di Milano in data 2 maggio 2024 a definizione del giudizio RG 59/2023 risulta essere già stato considerato da parte dell'intimante nell'atto di precetto, come si evince dalla riproduzione dei conteggi ivi contenuti:

Credito Fondo Celio di cui al Lodo	€ 1.392.964,43
Credito K-Flex di cui al Lodo	€ 3.281.000,00
Somma incassata da K-Flex all'esito dell'esecuzione della Sentenza Appello	-€ 2.114.809,80
Somma compensata da K-Flex, come dichiarato nel giudizio RG 593/2022 innanzi alla Corte d'Appello di Milano	€ 1.166.190,20
Differenza a credito di Fondo Celio	€ 226.774,23
Credito per spese legali di K-Flex di cui alla sentenza 1273/2024 Corte d'Appello di Milano	€ 60.999,59
TOTALE CREDITO RESIDUO	€ 165.774,64

Infine, va rilevato che l'eccezione di compensazione con il dedotto controcredito di € 11.960,00 (a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate con sentenza n. 4964/2022 in data 6 giugno 2022 nell'ambito del procedimento R.G. 5864/2022 svoltosi avanti il Tribunale di Milano) è inammissibile in quanto formulata tardivamente soltanto con la memoria ex art. 171 *ter* comma 1 n.1) cod. proc. civ.; trattasi, invero, di eccezione di merito non rilevabile d'ufficio che, tenuto conto della peculiare struttura del giudizio di opposizione a precetto, parte opponente avrebbe dovuto formulare, a pena di decadenza, con l'atto introduttivo.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata.

Spese di lite.

In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., l'attrice opponente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta opposta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 52.000,01 a € 260.000,00), secondo valori medi, in complessivi € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 4.253,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.

In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., l'attrice opponente deve essere condannata, altresì, al pagamento delle spese del subprocedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (compreso il giudizio di reclamo di cui al N. R.G. 202/2025) in favore di parte convenuta opposta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (Tabella 10. Procedimenti cautelari), avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 52.000,01 a € 260.000,00), secondo valori medi, in complessivi € 8.059,00 (di cui € 2.251,00 per la fase di studio, € 1.202,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria

e/o di trattazione, € 1.771,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi art. 96 cod. proc. civ..

p.q.m.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 4806/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:

- **rigetta** l'opposizione;

- **condanna** *Parte_1* a rifondere ad *Controparte_1* [...] e spese del presente procedimento, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge;

- **condanna** *Parte_1* a rifondere ad *Controparte_1* [...] le spese del subprocedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (compreso il giudizio di reclamo di cui al N. R.G. 202/2025), che si liquidano in € 8.059,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.

Monza, 3 febbraio 2026.

Il Giudice

Dott. Alessandro Longobardi